

Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato

Approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 3941 del 30 settembre 2014 a seguito del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci del 29 settembre 2014



Città Metropolitana
di Genova

Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Traporti

Ufficio Segreteria Tecnica ATO Acqua

PARTE I	7
DISPOSIZIONI GENERALI	7
TITOLO I	7
Premesse e finalità	7
<u>Art. 1 – Definizioni</u>	7
<u>Art. 2 – Premesse</u>	14
<u>Art. 3 – Oggetto e finalità del Regolamento</u>	15
PARTE II	16
SERVIZIO ACQUEDOTTO	16
TITOLO I	16
Servizio somministrazione acqua potabile	16
<u>Art. 4 – Contratto di somministrazione</u>	16
<u>Art. 5 – Tipologie di utenza</u>	17
<u>Art. 6 – Tariffa</u>	18
<u>Art. 7 – Domanda e condizioni per l’allaccio alla rete</u>	19
<u>Art. 8 – Deposito cauzionale</u>	20
<u>Art. 9 – Modalità di bollettazione e di pagamento</u>	21

<u>Art. 10 – Importi accessori</u>	22
<u>Art. 11 – Determinazione dei consumi</u>	23
<u>Art. 12 – Morosità</u>	24
<u>Art. 13 – Durata e modifiche del contratto</u>	25
<u>Art. 14 – Volture e subentri</u>	26
<u>Art. 15 – Rinuncia all’allaccio</u>	27
<u>Art. 16 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive</u>	27
<u>Art. 17 – Interruzioni e irregolarità del servizio</u>	27
<u>Art. 18 – Controlli</u>	28
TITOLO II	28
DISPOSIZIONI TECNICHE	28
<u>Art. 19 – Allaccio e punto di consegna</u>	28
<u>Art. 20 – Pressione e portata</u>	30
<u>Art. 21 – Strade non canalizzate</u>	31
<u>Art. 22 – Posizione degli apparecchi di misura</u>	32
<u>Art. 23 – Impianti interni</u>	33
<u>Art. 24 – Prescrizioni</u>	34
<u>Art. 25 – Impianti di pompaggio</u>	34
<u>Art. 26 – Verifica dei misuratori</u>	34

TITOLO III	35
BOCCHIE ANTICENDIO	35
<u>Art. 27 – Bocche antincendio ad uso privato</u>	35
<u>Art. 28 – Bocche antincendio ad uso pubblico - Rinvio</u>	37
<u>Art. 29 – Canone e deposito cauzionale</u>	37
TITOLO IV	37
DISPOSIZIONI FINALI	37
<u>Art. 30 – Prescrizioni generali</u>	37
<u>Art. 31 – Consumo anomalo - perdite di acqua</u>	37
<u>Art. 32 – Attività informativa</u>	39
PARTE III	39
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	39
TITOLO I	39
Premesse e finalità	39
<u>Art. 33 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione</u>	40
<u>Art. 34 – Catasto degli scarichi</u>	41
<u>Art. 35 – Contratto di servizio</u>	41
<u>Art. 36 – Prestazione del servizio</u>	42

TITOLO II	42
DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E DEGLI SCARICHI	42
<u>Art. 37 – Autorizzazioni</u>	42
<u>Art. 38 – Obbligo di allaccio</u>	43
<u>Art. 39 – Domanda di autorizzazione all'allaccio</u>	45
<u>Art. 40 – Lavori di allaccio</u>	47
<u>Art. 41 – Norme tecniche</u>	47
<u>Art. 42 – Modifica dell'allaccio</u>	50
<u>Art. 43 – Servitù di fognatura</u>	50
<u>Art. 44 – Strade ed aree private</u>	50
<u>Art. 45 – Assimilabilità degli scarichi industriali a quelli domestici</u>	51
<u>Art. 46 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura</u>	52
<u>Art. 47 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne recapitanti in fognatura</u>	55
<u>Art. 48 – Autorizzazione Unica Ambientale: definizione e modalità presentazione istanza</u>	56
<u>Art. 49 – Autorizzazione Integrata Ambientale: definizione e modalità di presentazione dell'istanza</u>	58
<u>Art. 50 – Parere Tecnico del Gestore</u>	60
<u>Art. 51 – Attivazione e cessazione dello scarico</u>	61
<u>Art. 52 – Impianti fognari interni</u>	61
<u>Art. 53 – Strumenti di misura e di analisi</u>	62
<u>Art. 54 – Valori limite di emissione in pubblica fognatura</u>	62
<u>Art. 55 – Divieto di diluizione</u>	63

<u>Art. 56 – Impianti di trattamento</u>	63
<u>Art. 57 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico</u>	64
<u>Art. 58 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue</u>	64
<u>Art. 59 – Scarichi vietati</u>	65
<u>Art. 60 – Controlli, accertamenti e verifiche</u>	67
TITOLO III	68
DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI	68
<u>Art. 61 – Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione</u>	68
<u>Art. 62 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali</u>	69
<u>Art. 63 – Riciclo delle acque reflue industriali</u>	69
<u>Art. 64 – Norma di rinvio</u>	70
<u>Art. 65 – Sanzioni</u>	70
PARTE IV	73
DISPOSIZIONI FINALI	73
<u>Art. 66 – Modifiche non sostanziali</u>	73
<u>Art. 67 – Reclami</u>	74
<u>Art. 68 – Identificazione dei dipendenti</u>	74
<u>Art. 69 – Trattamento dei dati personali</u>	74
<u>Art. 70 – Controversie</u>	75

<u>ALLEGATO 1</u>	75
<u>ALLEGATO 2</u>	78
<u>ALLEGATO 3</u>	78

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Premesse e finalità

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento e della normativa vigente, s'intende per:

a. Organismi

A.E.E.G.S.I.: Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas ed il Sistema Idrico

A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale Centro – Est della Città Metropolitana di Genova;

Conferenza: l'assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali costituenti l'Ente di Governo dell'A.T.O.;

Gestore unico: soggetto cui è stato affidato il S.I.I. e la responsabilità del coordinamento di cui all'articolo 2;

Società Operative Territoriali: Soggetti cui è stata riconosciuta la titolarità di tutto o parte del Servizio Idrico Integrato in zone determinate del territorio dell'A.T.O., attraverso il coordinamento del Gestore Unico.

Segreteria Tecnica A.T.O.: struttura che opera per l'attuazione di quanto previsto dalla Città Metropolitana di Genova e per l'attuazione delle decisioni della Conferenza;

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del S.I.I.

b. Parti tecniche

Acque bianche o meteoriche: le acque esclusivamente piovane o di falda;

Acqua di falda: acqua assimilata all'acqua bianca a seguito di prova di laboratorio;

Acque nere: acque non costituite esclusivamente da acque bianche;

Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

Acque di prima pioggia: acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante e provenienti da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali siano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne possano provocare l'inquinamento. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono ad un intervallo di tempo non inferiore alle 48 ore.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Allacciamento all'acquedotto: è la parte di impianto, costituita dai materiali ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente.

Bocche antincendio: dispositivi pubblici atti al collegamento e alimentazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza; sono costituite di norma da un bocchettone unificato per l'attacco con relativa valvola di intercettazione.

Derivazione di utenza: insieme di tubazioni e loro accessori collocati tra la condotta stradale di distribuzione ed il gruppo di misura.

Impianto interno: è la parte di impianto di proprietà dell'utente che parte dal punto di consegna. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno è dell'utente.

Impianto antincendio: dispositivi privati atti al collegamento e alimentazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza; coincide con l'impianto interno

Insedimento: dizione generica con la quale s'individuano uno o più edifici od installazioni, anche collegati tra loro in un'area determinata ed a qualsiasi uso adibiti, dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali.

Insedimenti esistenti: quelli attivati prima dell'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o prima della modifica del sistema fognario già operante, come per esempio il passaggio da sistema fognario misto a sistema fognario separato.

Misuratore: strumento idoneo a misurare il volume dell'acqua in transito (contatore o bocca tassata).

Pozzetto rete idrica: è il manufatto che, di norma, contiene il misuratore con le relative valvole.

Punto di consegna: è individuato nella bocca di uscita del misuratore o della valvola di non ritorno, nel caso in cui sia stata installata dal gestore a valle del misuratore stesso. Nelle bocche antincendio il punto di consegna corrisponde alla bocca di uscita della valvola di manovra/di alimentazione del gestore.

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue. Si distingue in:

- rete bianca: se destinata al convogliamento e allontanamento delle sole acque bianche;
- rete nera: se destinata al convogliamento o allontanamento delle acque nere o urbane;
- rete mista: se destinata al convogliamento o allontanamento delle acque bianche e nere (in via di superamento).

A seconda della funzione, i singoli tratti della rete fognaria si distinguono in:

- fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allaccio alla rete fognaria;

- fogna: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allaccio e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- collettore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalla rete fognaria nera, nonché quelle addotte da fognoli e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- depuratore o impianto di trattamento effluenti: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico delle acque reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- stazione di sollevamento (o di pompaggio): complesso di opere edili e/o elettromeccaniche atto a consentire l'immissione in fognatura dei reflui, anche a fronte di dislivelli in contro pendenza posti tra la quota dell'insediamento e quella della rete fognaria;
- pozzetto su rete pubblica: manufatto che consente il collegamento tra il fognolo privato e la rete fognaria pubblica e/o che consente l'ispezione della rete stessa;
- chiusino: la copertura del pozzetto;
- caditoia: apertura sul sedime stradale, munita di griglia, per l'immissione delle acque meteoriche o di lavaggio in fognatura;
- allaccio rete nera: l'insieme delle opere idrauliche ed edili necessarie per realizzare il collegamento alla pubblica fognatura.

Rete separata: la rete nera costituita da due canalizzazioni, una della quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; l'altra adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con

il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

Scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e di affidamento di lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data del 13.06.1999, erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13.06.1999 erano in esercizio e già autorizzati (vedasi art. 74 lett. hh) del D. Lgs.152/2006) ;

Scarichi nuovi: quelli attivati dopo il 13-06-1999 (vedasi art. 74 lett. hh) del D. Lgs.152/2006);

Stabilimento Industriale: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Superfici scolanti: insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta, oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

c. Utenze e consumi

Autolettura: è il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall'utente e comunicato al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione;

Bolletta: è il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi dallo stesso forniti direttamente ed indirettamente, ivi compresi i conguagli i consumi effettivi e quelli stimati.

Carta dei servizi: è il documento, previsto dalla normativa, con cui il gestore si impegna a rispettare determinati livelli di qualità del servizio nei confronti degli utenti. I livelli di qualità riguardano i tempi massimi di esecuzione delle principali prestazioni richieste dall'utente e il diritto al rimborso nei casi di loro violazione. La carta dei servizi è disponibile nel sito internet dell'A.T.O. e del Gestore;

Consumo anomalo: scostamento di almeno il doppio rispetto al consumo storico dell'utente con presenza di mc fatturati al terzo supero;

Consumo stimato: sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al gestore;

Consumo fatturato: è il consumo di acqua, in mc, fatturato nella bolletta per il periodo di competenza. Può essere diverso dal consumo rilevato, quando al consumo rilevato è aggiunta una parte di consumo stimato, dall'ultima lettura o autolettura fino all'emissione della bolletta;

Consumo rilevato: è il consumo di acqua, in mc, tra due letture del contatore rilevate o autoletture; è pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata o dell'ultima autolettura ed in numeri indicati dal contatore al momento della precedente lettura rilevata o autolettura;

Consumo storico: è il consumo dell'utente finale riferito all'anno solare precedente;

Deposito cauzionale: è la somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;

Fasce di consumo: sono individuate in relazione al modulo base e si dividono in "filo d'acqua" (per utenze dei Comuni in fascia climatica F e nelle frazioni o località situate a quote superiori a 700 metri s.l.m.) e "fascia agevolata" (solo per usi domestici residenti), fascia base, primo, secondo e terzo supero;

Letture rilevate: è la rilevazione del dato espresso dal numeratore del misuratore ad una certa data;

Metro cubo: è l'unità di misura generalmente utilizzata (mc) per indicare i consumi di acqua - 1 mc equivale a 1000 litri;

Minimo contrattuale impegnato: è un quantitativo di mc di acqua che, per le sole utenze per altri usi diversi dal domestico, l'utente è tenuto a pagare indipendentemente dall'effettivo consumo;

Modulo Base: quantità di acqua prescelta da ciascuna utenza fra le opzioni stabilite dall'Autorità competente ai fini delle determinazioni delle fasce di consumo;

Morosità: è la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora;

Quota Fissa di servizio: è la quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato;

Tipologia di utenza: è la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa;

Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono, a tutti gli effetti, equiparate alle utenze finali. Il titolare del contratto è il condominio;

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.

Art. 2 – Premesse

1. Il Gestore provvede alla gestione diretta del S.I.I., secondo le decisioni della Conferenza.

2. Il Gestore può avvalersi di Società Operative Territoriali per la gestione integrata del S.I.I., previa autorizzazione della Conferenza. Le società operative territoriali svolgono il servizio sotto il coordinamento del Gestore.

3. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche dell'A.T.O. della Città Metropolitana di Genova.

4. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l'utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto.

5. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avvisi a mezzo posta, manifesti, sito internet.

6. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Gestore, nonché sul sito internet "www.ATO.genova.it". Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia.

Art. 3 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui nel territorio di competenza dell'A.T.O. della Città Metropolitana di Genova, compresa la disciplina degli allacci e degli scarichi delle acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura.

2. Le finalità del presente Regolamento sono:

a. promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai fini generali di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'utilizzo umano;

b. promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;

c. tutelare la regolarità e funzionalità delle infrastrutture idriche destinate all'approvvigionamento, trattamento e distribuzione di acqua potabile, delle infrastrutture di pubblica fognatura destinate alla raccolta delle acque reflue, degli impianti di depurazione e quant'altro debba essere specificatamente depurato per il successivo smaltimento.

PARTE II

SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I

Servizio somministrazione acqua potabile

Art. 4 – Contratto di somministrazione

1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente del contratto di somministrazione, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il contratto si conclude secondo la normativa vigente.

3. Il contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell'acqua.

4. Il contratto indica la tipologia di fornitura dell'acqua (come specificato all'art. 5) e il modulo base adottato dall'utente.

5. L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali.

6. In caso di approvvigionamento idrico da fonti non di competenza del Gestore (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, acquedotti privati o consortili), l'utente è esentato dal pagamento della quota di tariffa riferita al consumo di acqua ad uso potabile. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura l'utente è tenuto a presentare apposita dichiarazione riportante il volume di acqua prelevato dalla fonte autonoma e quello scaricato in fognatura per la fatturazione dei servizi erogati dal gestore. Le dichiarazioni dovranno essere inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento o entro la data comunicata dal Gestore. Nel caso di usi diversi da quello domestico l'utente deve presentare anche un certificato di analisi attestante la qualità del refluo scaricato. In assenza della dichiarazione il Gestore fatturerà il modulo base contrattuale.

Art. 5 - Tipologie di utenza

1. Si individuano le seguenti tipologie di utenza:

- **Uso domestico residente:** comprende esclusivamente i consumi domestici dei residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico contatore; l'uso è concesso solo nel caso in cui il titolare del contratto sia residente, per le utenze condominiali farà fede la dichiarazione dell'Amministratore.

- **Uso domestico non residente:** comprende esclusivamente i consumi domestici dei non residenti, ivi compresi i consumi dei box, qualora gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare del soggetto interessato e siano servite da un unico contatore.

- **Uso industriale, commerciale ed artigianale:** è considerata tale quella relative alle attività produttive non agricole e zootecniche.

- **Uso agricolo:** è considerata fornitura ad uso agricolo quella destinata ai coltivatori diretti con non più di due dipendenti.

- **Uso zootecnico:** è considerata fornitura ad uso zootecnico quella destinata all'allevamento del bestiame e trasformazione del latte con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari con non più di due dipendenti.

- **Uso frantoi:** è considerata fornitura ad uso frantoio quella destinata all'attività di produzione di olio ad uso alimentare con lavoro prevalentemente proprio e/o dei familiari, nonché delle cooperative agricole, con non più di due dipendenti.

- **Uso appezzamenti a difesa del territorio:** è considerata fornitura ad uso appezzamenti a difesa del territorio quella destinata al conduttore di fondo a destinazione

agricola, senza scopo di lucro e non iscritto negli appositi albi e/o registri, con le limitazioni stabilite dall'ATO.

- Usi diversi: usi non contemplati nell'elenco degli usi idrici previsti nel presente regolamento.
- Uso non potabile: è considerata fornitura a uso non potabile l'acqua non trattata o quella derivante dal ciclo di depurazione dei reflui , eventualmente utilizzabile a scopo irriguo, antincendio ecc.
- Uso temporaneo: per forniture temporanee si intendono quelle relative a impianti provvisori, fiere e manifestazioni ed ogni fornitura a carattere saltuario. Le modalità e indicazioni relative alle forniture normali si intendono estese a quelle per forniture temporanee. Le richieste di fornitura ad uso temporaneo prevedono l'installazione di un contatore provvisorio ovvero l'applicazione di un deposito cauzionale forfettario da corrispondersi in via anticipata e commisurato in base ai tempi di permanenza ed al numero delle persone servite. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognatura e depurazione. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.
- Uso cantiere: riguarda i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili. In tali ipotesi, la durata del contratto non può essere superiore alla durata della concessione edilizia rilasciata nel caso di edilizia privata oppure al termine contrattuale di esecuzione delle opere nel caso di appalti pubblici. Con la chiusura del cantiere occorre presentare domanda di recesso dal contratto di somministrazione. Per tali forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognature e depurazione ove vi sia l'utilizzo dei relativi servizi. Sono a carico dell'utente le spese di allacciamento.
- Uso antincendio: per l'alimentazione di idranti ed impianti antincendio in genere.
- Uso comunale: sono considerate forniture per uso comunale quelle gestite dalle Amministrazioni Comunali, e Città Metropolitana, senza scopo di lucro destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse alla collettività. Rientra in tale tipologia il funzionamento di bocche antincendio posizionate su suolo pubblico.

Art. 6 – Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è calcolata ai sensi della normativa vigente che definisce le componenti di costo e determina la tariffa.
2. Il corrispettivo del servizio di somministrazione acqua è costituito dalla quota variabile, dalla quota fissa acquedotto e dalla imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e la quota variabile sono approvate ai sensi della normativa vigente e riscosse dal Gestore.

3. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura il corrispettivo del servizio idrico comprende anche le tariffe di fognatura e depurazione, secondo quanto precisato nella Parte III del presente Regolamento.
4. Nel corso del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell'A.T.O., le tariffe e le quote fisse possono subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.
5. L'articolazione tariffaria del S.I.I. è strutturata con decisione dell'A.T.O.

Art. 7 – Domanda e condizioni per l'allaccio alla rete

1. La domanda per l'allaccio alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli disponibili presso il Gestore, deve essere sottoscritta dal richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile - salvo i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge - e presentata agli uffici preposti del Gestore.
2. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione, la tipologia della fornitura per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua, la portata e ogni altro dettaglio idoneo a circostanziarne l'uso (p.e.: negozi, bar, ecc.).
3. Il Gestore rilascia ricevuta della domanda ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta dei Servizi.
4. Il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allaccio, con validità semestrale.
5. Il Gestore esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell'importo preventivato, nel rispetto degli standard di servizio adottati. L'utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza.
6. Per le pertinenze delle unità immobiliari che non usufruiscono di fornitura condominiale ove non sia possibile l'attacco sull'impianto comune, con adeguamento del relativo contratto l'utente può richiedere l'installazione di un apposito misuratore, previo pagamento delle relative spese e stipulazione del contratto di fornitura.
7. Per l'uso zootecnico, agricolo e frantoi e per l'uso appezzamenti a difesa del territorio, la domanda è soggetta all'autorizzazione da parte dell'A.T.O. e concessa previa installazione di un misuratore dei consumi di acqua ad uso specifico ed in presenza dei requisiti stabiliti dalle Decisioni A.T.O. vigenti;
8. L'A.T.O. rilascia le autorizzazioni di cui al comma 6 entro 90 giorni dall'istanza del richiedente, , salvo eventuale interruzione dei termini per acquisizione di necessarie integrazioni o per tardiva trasmissione della documentazione da parte del gestore.

Art. 8 – Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è una somma versata dall'utente a copertura delle obbligazioni relative al contratto. E' stabilito con deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. ed è variabile in funzione della tipologia di fornitura.
2. Il deposito cauzionale è fruttifero e non è soggetto ad IVA.
3. L'ammontare dell'importo del deposito cauzionale e le modalità di applicazione sono determinate secondo i criteri di cui alle deliberazioni dell'A.E.E.G.S.I.
4. Il deposito cauzionale applicato dal gestore è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.
5. Il Gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
6. Il deposito cauzionale non è dovuto qualora:
 - a. l'utente provveda al pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito (se prevista tra le modalità di pagamento del Gestore);
 - b. l'utente finale usufruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza;
 - c. l'utenza sia intestata ad uno degli enti locali di seguito indicati: Regione Liguria ed Enti da essa dipendenti, Città Metropolitana di Genova e Comuni ad essa appartenenti.
7. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
8. Nel caso di utenti finali per i quali non sia disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il Gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare. L'utente finale è considerato di appartenere alla fascia di consumo storico anche qualora i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia variano, per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20% in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.
9. Il Gestore applica al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato ai sensi del precedente comma 5.
10. La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato ai sensi del comma 4 e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma

9 è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

11. Il Gestore può reintrodurre il deposito cauzionale in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non andato a buon fine e/o revoca della stessa.

12. Per i titolari di contratti in essere che hanno successivamente attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è prevista la restituzione del deposito cauzionale qualora fosse stato versato al Gestore.

13. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, senza che l'utente sia tenuto a presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

14. Per le utenze condominiali Il deposito cauzionale massimo, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati ai sensi del precedente comma 4, riferito agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

15. Il Gestore, entro il 30 giugno 2014, deve aver provveduto a restituire l'eventuale differenza a favore dell'utente tra la somma precedentemente detenuta a garanzia dei consumi e quella determinata in base alle nuove modalità deliberate dall'A.E.E.G.S.I.. Nel caso la differenza fosse a debito dell'utente il Gestore provvederà a richiederla rateizzandola in due bollette.

16. In caso di morosità di cui all'art. 12, comma 2, non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore trattiene la somma versata e fattura nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

17. Qualora si modifichino le condizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 13 del presente articolo, il Gestore ricalcola il deposito cauzionale e:

a) restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima bolletta utile;

b) addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.

Art. 9 – Modalità di bollettazione e di pagamento

1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella bolletta mediante versamento su apposito c/c postale accluso nella bolletta, se non è stato attivato il servizio di addebito automatico o con l'utilizzo di servizi bancari (domiciliazione, Bancomat, Carta di Credito) o con le altre modalità, indicate nella Carta dei Servizi, che il Gestore mette a disposizione.

2. La frequenza di fatturazione e di rilevazione delle letture devono rispettare lo standard minimo previsto dal DPCM 29 aprile 1999 e dalle disposizioni di legge vigenti. La frequenza di fatturazione sarà di norma trimestrale. In relazione alla tipologia di utenza, all'uso e al modulo base annuo potrà essere determinata una maggiore frequenza di fatturazione: bimestrale o mensile.

3. La bolletta contiene le informazioni indicate dall'A.E.E.G.S.I. ed in particolare quelle relative all'utente finale e alla fornitura, il periodo di riferimento della fatturazione, la data e il numero delle letture effettuate ed in consumi rilevati, i conguagli, le modalità di pagamento, il deposito cauzionale eventualmente versato e le informazioni relative a guasti, disservizi e reclami.

4. Il Gestore, su richiesta dell'utente, può concedere forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti. La rateizzazione deve essere richiesta entro la data di scadenza della bolletta cui si riferisce il pagamento e concludersi entro la data di scadenza della bolletta successiva.

Art. 10 – Importi accessori

1. Possono essere inseriti in bolletta importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo:

a. spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto);

b eventuali imposte di legge;

c. imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

d. arrotondamenti;

e. interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, spese postali ed eventuali costi sostenuti per i solleciti e/o le attività di sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;

f. importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione o spostamento del misuratore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica contatori, bocche antincendio). In tal caso il Gestore si assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l'importo da corrispondere.

2. Tali importi sono determinati dalla legge o dalle Autorità competenti.

Art. 11 – Determinazione dei consumi

1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore oppure comunicata dall'utente, di norma dietro invito del Gestore. In caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata, il consumo è determinato in base al calibro del dispositivo di regolazione e della pressione a monte. Non sono ammesse forniture prive di strumenti di misurazione dei consumi. Il sistema di fornitura a "bocca libera", laddove esista ancora, deve avere fatturazione forfettaria basata su moduli convenzionali stabiliti dall'A.T.O.
2. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà privata.
3. La lettura degli apparecchi di misura è normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dal Gestore che comunque può effettuare letture supplementari.
4. La frequenza delle letture e delle bollette deve rispettare gli standard minimi previsti dalla Carta dei Servizi.
5. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore.
6. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate per quell'utenza ovvero, in mancanza, sulla base dei moduli sottoscritti dall'utente, all'atto della stipula del contratto tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame da conguagliarsi alla data della rilevazione.
7. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile all'utente si protragga per periodi superiori a un anno, il gestore può inviare una diffida con preavviso di sospensione fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l'accesso al misuratore da parte del gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il gestore può procedere alla sospensione della somministrazione di acqua.
8. Il ripristino dell'erogazione all'utente è subordinato alla verifica dei consumi del periodo ed al loro addebito, oltre al pagamento di eventuali oneri per costi supplementari sostenuti dal gestore.
9. L'utente non può pretendere alcun risarcimento danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dovuto alle cause suddette.
10. E' facoltà dell'utente scegliere il modulo base/minimo contrattuale impegnato fra quelli previsti dalla vigente articolazione tariffaria. La quota fissa è commisurata al modulo

base adottato ed è dovuta anche in assenza di consumo. L'aggiornamento del modulo base è applicato sui consumi successivi alla data della variazione.

11. Per le utenze domestiche, così come definite all'art. 5 il pagamento è commisurato all'effettivo consumo desunto dalla lettura dei misuratori.

12. Per le utenze diverse dall'uso domestico, il minimo contrattuale impegnato è fatturato all'utente anche in caso di parziale utilizzazione.

13. Per tutte le utenze, le quantità utilizzate oltre il valore del modulo base, rapportate al periodo fatturato, sono considerate "eccedenza" e come tali fatturate secondo la vigente metodologia tariffaria.

Art. 12 – Morosità

1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Gestore ha diritto all'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, da calcolarsi sull'importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre alle spese postale e ai costi di sollecito e salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

2. In caso di morosità oltre il 40° giorno dalla scadenza della fattura, il Gestore procede alla sospensione della somministrazione dell'acqua con le modalità definite dall'AEEGSI, previo invio di preavviso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l'interruzione, con addebito dei relativi oneri all'utente inadempiente. La sospensione della fornitura è subordinata alla gestione del deposito cauzionale così come stabilito dall'art. 8 comma 16.

3. In caso di morosità su utenze a servizio di un condominio, il gestore, almeno 10 giorni prima della data prevista per la sospensione della fornitura, è tenuto a comunicare ai condomini, mediante appositi avvisi, l'eventuale mancato pagamento della bolletta, al fine di acquisire adeguata e tempestiva informazione dall'Amministratore.

4. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione.

5. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti. Nel caso in cui l'utente ostacoli l'accesso al misuratore per l'esecuzione della sospensione, il gestore addebiterà le spese per il solo intervento di tentata sospensione della fornitura. La riattivazione della fornitura avviene entro due giorni lavorativi dalla data del pagamento.

6. Nel caso in cui la sospensione della fornitura si protragga per oltre 30 giorni, il Gestore procede alla chiusura definitiva della fornitura mediante apposito sigillo e alla risoluzione del contratto di somministrazione.

7. Gli utenti in comprovate condizioni di disagio sociale - attestate dagli organi competenti - usufruiscono di aiuti economici tramite l'apposito Fondo gestito dagli Ambiti Territoriali Sociali e non sono soggetti alla sospensione completa del servizio, in maniera tale che sia assicurato il minimo vitale.

8. Il Gestore, su richiesta dell'utente moroso che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma 7), concede forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti.

9. Il gestore comunica all'utente la sede e l'indirizzo dell'Ambito Territoriale Sociale cui rivolgersi per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 7, nel proprio sito e in bolletta.

Art. 13 – Durata e modifiche del contratto

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso e fatto salvo quanto indicato all'art. 5 e relativamente all'uso temporaneo e di cantiere.

2. Per le forniture domestiche la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

3. Per le forniture non domestiche per le quali il Gestore può richiedere un preavviso, stabilito nel termine di 30 giorni, la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

4. Le spese per la risoluzione del contratto sono a carico dell'utente e sono approvate dall'A.T.O. nell'ambito delle prestazioni accessorie.

5. In mancanza di disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi.

6. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante.

7. La riattivazione del servizio, nel caso in cui il misuratore sia stato sigillato, è svolta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione da parte dall'utente che subentra.

8. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge .

Art. 14 – Volture e subentri

1. Per voltura s'intende una variazione di titolarità della fornitura idrica, in caso di uso dell'immobile da parte di soggetti diversi da quelli a cui l'utenza è intestata. La disdetta da parte del precedente intestatario deve essere effettuata contestualmente alla voltura.

2. La variazione della titolarità della fornitura idrica comporta il pagamento delle spese amministrative più IVA.

3. Per subentro s'intende il passaggio di titolarità della fornitura idrica al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento che costituisce il presupposto del subentro stesso (morte, separazione legale, divorzio).

4. In caso di decesso del titolare del contratto, l'erede diretto dell'intestatario (figlio, coniuge, ecc.), già residente nell'immobile, che usufruiva, di fatto, della fornitura, può subentrare a tutti gli effetti per diritto di successione, nella titolarità del rapporto. In caso di separazione legale o divorzio, l'assegnatario dell'appartamento coniugale, è assoggettato allo stesso trattamento applicato all'erede convivente del precedente intestatario.

5. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve farsi carico di eventuali consumi pregressi non pagati.

6. La richiesta di subentro è presentata al Gestore operativo competente territorialmente entro sei mesi dalla data dell'evento (morte, separazione) che dà luogo al subentro.

7. Trascorso tale periodo, la variazione di titolarità del contratto è trattata come una voltura ed è, pertanto, soggetta al pagamento delle spese di cui al comma 2.

8. In caso di voltura, qualora subentrante e cessante forniscano dichiarazione congiunta circa la lettura del misuratore, non sono necessarie verifiche da parte del personale del Gestore.

9. La procedura di attivazione del servizio – in caso di voltura – si conclude entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta. La Carta del Servizio disciplina eventuali penali per il mancato adempimento.

Art. 15 – Rinuncia all'allaccio

1. Se nel corso dell'iter di esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allaccio, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito e alle eventuali spese amministrative già sostenute (es. per la richiesta di permesso di rottura suolo dell'Ente competente), trattenendole sulle somme già versate dall'utente.

Art. 16 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive

1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.

2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso da inviarsi tramite raccomandata A.R., può risolvere il contratto di somministrazione.

3. E' vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l'autorizzazione dei titolari di dette utenze.

4. Il Gestore segnala al Comune e alla Città Metropolitana e qualora necessario alle Forze di Pubblica Sicurezza la presenza degli allacci non regolari e/o abusivi rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete di acquedotto.

Art. 17 – Interruzioni e irregolarità del servizio

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.

2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.

4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.

6. Eventuali responsabilità del Gestore sono accertate, per quanto di competenza, dalla Segreteria Tecnica A.T.O. della Città Metropolitana.

Art. 18 – Controlli

1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o a mezzo di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le operazioni, come meglio specificate nel seguito e comunque per assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali:

- a) letture misuratori;
- b) verifica dello stato di conservazione dell'impianto di propria competenza ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni;
- c) eventuali riparazioni guasti o sostituzione del misuratore;
- d) chiusura e riattivazione della fornitura;
- e) sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;
- f) qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto altra data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di nuova opposizione, o comunque se necessario, il Gestore, invia un una diffida con preavviso di sospensione della fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non consenta l'accesso nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell'acqua con addebito dei relativi oneri all'utente inadempiente, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il ripristino dell'erogazione è subordinato all'effettuazione delle verifiche di cui sopra ed al pagamento, da parte dell'utente, degli oneri sostenuti dal gestore.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 – Allaccio e punto di consegna

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l'allaccio eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna.
2. Il misuratore deve essere dotato di valvola di non ritorno o comunque definita, posta, di norma a valle del misuratore, per prevenire eventuali immissioni di liquidi nella rete di distribuzione.
3. Qualora la stessa sia stata posizionata a monte del misuratore, il gestore deve garantire che non arrechi danni o disservizio nella distribuzione e misurazione di acqua potabile agli utenti.
4. Eventuali guasti, disservizi, perdite, ecc. dovuti al posizionamento della valvola ai sensi dei commi 2) e 3) del presente articolo non sono addebitabili all'utenza.
5. In base alla portata richiesta ed alle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, il Gestore determina le caratteristiche dell'allaccio, con particolare riferimento al percorso delle tubazioni, nonché al calibro e alla posizione del misuratore.
6. Il punto di consegna è individuato nella bocca di uscita del misuratore o della valvola di non ritorno, comunque denominata, nel caso in cui sia stata installata dal Gestore a valle del misuratore stesso, ove esistente, od eventuale valvola d'intercettazione. Nelle bocche antincendio il punto di consegna corrisponde alla bocca di uscita della valvola di alimentazione (apertura/chiusura) del Gestore o del misuratore ove installato.
7. Il Gestore, nell'ambito del Programma degli Interventi, provvede ad adeguare gli impianti non conformi a quanto sopra
8. La tipologia ed il calibro del misuratore sono stabiliti dal Gestore in relazione alla fornitura richiesta ed alle caratteristiche della rete di distribuzione, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.
9. Sono di competenza del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore, gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua sino al punto di consegna, ivi compresi il misuratore stesso, il raccordo di collegamento, la valvola di non ritorno o comunque denominata e la valvola d'intercettazione.

10. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui all'art. 146, comma 1 del D.lgs. 152/2006 , di norma è installato un unico misuratore per ciascuna utenza, anche nel caso di Condomini.

11. Il gestore è tenuto, nel caso di condomini, ad installare un misuratore per singola unità abitativa qualora tale volontà sia conforme alle disposizioni di legge che regolano la vita del condominio.

12. È a carico del richiedente ogni onere per l'installazione dell'impianto interno di distribuzione.

13. Il misuratore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione.

14. L'utente deve adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare manomissioni e danneggiamenti al misuratore, al raccordo di collegamento, alla valvola di non ritorno comunque denominata, laddove esistente, derivanti dal suo comportamento, compresi i relativi sigilli. In caso contrario l'utente è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

15. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, sono addebitati all'utente gli oneri sostenuti dal Gestore per l'adeguamento richiesto.

16. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione, le relative opere di canalizzazione per l'ampliamento della rete idrica sono a carico soggetto costruttore.

17. I costi delle prestazioni di cui ai precedenti commi sono determinati con decisione dell'A.T.O., di concerto con il Gestore.

18. Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata.

Art. 20 – Pressione e portata

1. La somministrazione di acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del misuratore, collocato come meglio specificato agli artt. 19 e 22 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete.

2. Il valore minimo di carico idraulico garantito all'utenza è normalmente di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dichiara in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano

tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario è a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.

3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale.

4. Per le utenze domestiche la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non può essere di norma inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore.

5. La portata minima garantita al punto di consegna non è, di norma, inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra.

6. Per i consumi civili non domestici, sono assicurate le portate minime definite nel contratto di utenza. Per i valori di carico idraulico si adottano i criteri di cui al punto precedente.

7. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, è compito del Gestore sia renderne edotto l'utente sia proporre all'A.T.O. l'inserimento nel programma degli interventi previsti dal Piano d'Ambito gli adeguamenti che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio.

Art. 21 – Strade non canalizzate

1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglie le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le necessarie altre condizioni tecniche.

2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l'utente richieda comunque l'allaccio, il Gestore redige un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa è sottoposto all'utente per l'accettazione e il pagamento. L'impianto realizzato farà parte della rete idrica comunale in gestione.

3. L'utente può altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto Gestore. I lavori sono effettuati sotto la supervisione del Gestore; al termine, le condotte, superato positivamente il collaudo entrano a far parte della rete idrica comunale in gestione.

Art. 22 – Posizione degli apparecchi di misura

1. I misuratori sono installati in appositi alloggiamenti su suolo pubblico, quanto più possibile in prossimità della proprietà dell'utente e comunque entro 1 (un) metro lineare di distanza dalla tubazione del Gestore, in posizione che ne garantisca l'accessibilità. Il Gestore, durante il sopralluogo congiunto, informa riguardo le eventuali posizioni possibili e l'utente decide quella da realizzare.

Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 19 e 20 relativamente al limite di competenza e responsabilità del Gestore, il punto di consegna è definito come segue:

a) per utenze singole è rappresentato dal misuratore, inclusa la valvola di non ritorno o comunque denominata, se posta a valle del misuratore stesso.

b) per utenze raggruppate servite da un unico misuratore, è rappresentato dal misuratore, inclusa la valvola di non ritorno o comunque denominata, se posta a valle del misuratore stesso.

c) per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con singoli misuratori posti all'interno del condominio, il punto di consegna è rappresentato dal misuratore generale, inclusa la valvola di non ritorno o comunque denominata, se posta a valle del misuratore stesso.

2. E' facoltà del gestore spostare su suolo pubblico i misuratori ubicati su proprietà privata, qualora ravvisi l'inidoneità del posizionamento esistente; in tal caso è cura del Gestore concordare con l'utente le modalità di esecuzione dell'intervento.

3. E' altresì facoltà del gestore spostare su suolo pubblico i misuratori ubicati su proprietà privata nel caso, per più di un anno, non sia stato possibile accedere al misuratore a causa dell'utente.

4. Le spese per lo spostamento sono a carico del gestore.

5. Le parti d'impianto dismesse dal Gestore, a valle del nuovo punto di consegna, diventano di proprietà dell'utente solo previa verifica e attestazione del buono stato di conservazione e di conformità alla normativa vigente, certificate in apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti interessate e sottoscritto da entrambe.

6. Lo spostamento del misuratore, se richiesto dall'utente, può essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese.

7. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora installati in luoghi di sua disponibilità.

8. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione e alla risoluzione del contratto di fornitura . In tal caso il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate per quell'utenza ovvero, in mancanza, sulla base dei moduli sottoscritti dall'utente all'atto della stipula del contratto, tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

9. Tutti gli impianti di nuova installazione saranno provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno o comunque denominata o valvola d'intercettazione. Il Gestore nell'ambito degli interventi di manutenzione provvede a sostituire gli impianti non conformi.

10. Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e delle derivazioni anche quando queste si trovino su proprietà privata. Il Gestore è esonerato da responsabilità nel caso in cui, dal verbale all'uopo redatto dal gestore e trasmesso all'A.T.O, risulti che il proprietario del immobile su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l'accesso al personale del Gestore.

11. In tal caso il gestore, può agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 23 – Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento.

2. L'utente deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

3. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle del punto di consegna.

4. Il gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Art. 24 – Prescrizioni

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
4. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici.
5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Art. 25 – Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate dalla rete pubblica.
3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.

Art. 26 – Verifica dei misuratori

1. Qualora un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può chiederne per iscritto la verifica al Gestore che deve dare riscontro entro i tempi previsti dalla Carta dei Servizi indicando all'utente gli eventuali costi dell'operazione mediante apposito preventivo.
2. Il personale incaricato dal Gestore installa un altro misuratore ed effettua, secondo le modalità ed entro i tempi standard previsti dalla Carta dei Servizi, le verifiche e le prove del misuratore rimosso. La verifica è effettuata da parte del gestore sul banco di prova presso i locali della sede della società stessa in presenza dell'utente e/o di persona da esso

delegata. Se, nonostante l'avviso l'utente non è presente alla prova quest'ultima viene comunque eseguita.

3. A seguito della verifica del misuratore si redige apposito verbale da sottoscrivere anche dall'utente, ove presente.

4. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, compresa anche l'installazione del nuovo misuratore, sono a carico dell'utente.

5. Se la verifica dimostra un funzionamento irregolare, cioè oltre i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni e dell'eventuale sostituzione del misuratore sono a carico del gestore. Il gestore è inoltre tenuto ad effettuare il conguaglio di eventuali errate fatturazioni a decorrere da quando si sono evidenziati evidenti scostamenti rispetto al consumo storico dell'utenza. Il periodo di ricalcolo non potrà comunque essere superiore a due anni.

6. Il consumo dell'acqua per tutto il periodo nel quale può ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio è valutato in maniera analoga alle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 6.

TITOLO III

BOCCE ANTINCENDIO

Art. 27 – Bocche antincendio ad uso privato

1. Il servizio di somministrazione acqua deve essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi o per altre comprovate gravi situazioni di emergenza.

3. L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità realizzando un apposito serbatoio di disconnessione con la rete del Gestore.

4. La presa di alimentazione dell'impianto è installata dal personale incaricato dal Gestore, sulla base di una analisi delle specifiche tecniche fornite dall'utente - precedentemente sottoposte ad approvazione dei Vigili del Fuoco, tenendo conto della capacità di alimentazione della rete di distribuzione e previa accettazione del preventivo di spesa.

5. Ogni variazione delle specifiche tecniche deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo.

6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, a partire dalla valvola di intercettazione sulla presa di alimentazione, nonché le spese di apposizione dei sigilli sono a carico dell'utente.

7. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente e relativa comunicazione scritta al Gestore, il personale incaricato dal Gestore provvede all'attivazione della presa - comprensiva della valvola di intercettazione - e all'apposizione dei sigilli su tutte le bocche antincendio.

8. A seguito di richiesta scritta dell'utente, previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.

9. L'utente può servirsi delle prese nei casi di cui al comma 2, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore successive affinché possa provvedere alla riposizione dei sigilli.

10. Nel caso in cui sia constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o emergenza e non sia stato dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, salvo il maggior danno accertato.

11. E' facoltà del gestore installare un misuratore sul punto di consegna, qualora lo ritenga necessario, al momento della realizzazione dell'allaccio. Gli eventuali consumi, non dipendenti da attività di verifica dell'impianto o uso spegnimento incendi o altro, registrati dal contatore, saranno fatturati alla tariffa dell'uso temporaneo.

12. Il Gestore, al momento dell'uso dell'impianto antincendio da parte dell'utente, ha la responsabilità:

- del valore della pressione, dichiarata dal Gestore stesso su richiesta dell'utente o del progettista dell'impianto antincendio

- del valore di portata, che l'utente richiede nella domanda di allacciamento sino al punto di consegna;

fatto salvo il caso in cui interruzioni del deflusso o diminuzioni del carico dell'acqua fornita siano dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore.

Art. 28 - Bocche antincendio ad uso pubblico - Rinvio

1. La gestione delle bocche antincendio è disciplinata da apposito accordo tra A.T.O. e Gestore unico.
2. Il Gestore unico si impegna a sviluppare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, uno studio di fattibilità che quantifichi l'ammontare degli investimenti e dei costi di esercizio necessari per censimento, progettazione, messa a norma e manutenzione delle bocche antincendio ad uso pubblico.

Art. 29 – Canone e deposito cauzionale

1. Per le bocche antincendio ad uso privato, è prevista la corresponsione di un canone annuo il cui ammontare è stabilito con decisione dall'A.T.O.. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate.
2. Per le bocche antincendio ad uso privato, a garanzia delle obbligazioni previste dal contratto, è previsto un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto e comunque in misura uguale al canone annuo.
3. Il deposito cauzionale è incamerato dal Gestore per la copertura di eventuali debiti dell'utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio. L'importo del deposito è restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche vigenti.

Art. 31 – Consumo anomalo - perdite di acqua

1. L'importo del consumo di acqua determinato dal misuratore è dovuto anche nel caso di consumo anomalo a seguito di perdite sugli impianti di proprietà dell'utente, ossia come disposto all'art. 1, lettera c e secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Qualora si verifichi un consumo anomalo sull'impianto interno a valle del punto di consegna, l'utente dovrà darne tempestiva segnalazione al Gestore.

3. Qualora il Gestore rilevi consumi anomali provvede a darne comunicazione all'utente con la massima tempestività possibile, ricorrendo anche a comunicazione telefonica e/o di posta elettronica, e comunque per iscritto entro 20 giorni dalla data di rilevazione della lettura che ha evidenziato il consumo anomalo.

4. Nell'ipotesi che, su parti non ispezionabili dell'impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrate, dovessero verificarsi consumi anomali a causa di guasti o di rotture occulte o fortuite, l'utente può richiedere al Gestore, entro 60 giorni dalla data di emissione della bolletta che ha fatturato i consumi anomali in terzo supero, un'agevolazione nell'addebito dei consumi rilevati.

5. Eventuali consumi anomali d'acqua provocati da danni o rotture dell'impianto privato in proprietà pubblica o privata, causate da terzi, se adeguatamente documentate, sono comunque addebitabili all'utenza. In questi casi le bollette che fatturano il maggior consumo dovuto alla perdita, detratta l'agevolazione calcolata con le modalità di cui al comma successivo, sono rateizzate fino a 12 rate mensili.

6. L'agevolazione di cui ai punti 3 e 4 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate siano imputabili esclusivamente a guasto o rottura dell'impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura o altra idonea documentazione fiscale attestante la riparazione del guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell'utenza e della relativa documentazione fotografica.

7. L'agevolazione è concessa esclusivamente in bolletta, una sola volta ogni due anni, e solo per il quantitativo di acqua consumato fino alla riparazione della perdita, in base alle seguenti modalità:

a) per il servizio di acquedotto:

- uso domestico residente:

i. i consumi fatturati dal primo al secondo supero saranno ricalcolati a tariffa agevolata;

ii. i consumi fatturati al terzo supero saranno ricalcolati a tariffa filo d'acqua;

- altri usi:

il volume eccedente il modulo base, ossia dal primo al terzo supero, è fatturato a tariffa base.

b) per il servizio di fognatura e depurazione il quantitativo di metri cubi eccedente il modulo base è azzerato;

c) nel caso in cui l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti dell'utenza, antecedenti il consumo anomalo, il Gestore, fatto salvo diversa richiesta dell'utente, propone un piano di rateizzazione da concordare con l'utente stesso;

d) eventuali casi di ripetuti consumi anomali nell'arco del biennio, a richiesta dell'utente, saranno oggetto di valutazione da parte del Gestore secondo i criteri di cui al presente articolo, con l'assistenza della Segreteria Tecnica A.T.O..

8. Nel caso in cui il Gestore tardi o ometta di comunicare la presenza di un consumo anomalo e previa presentazione della documentazione richiesta nei commi precedenti attestante il verificarsi, sono azzerati i consumi eccedenti il consumo storico dell'utente per il periodo interessato dalla perdita.

La comunicazione è tardiva qualora sia stata inviata oltre il 30° giorno dalla data di rilevazione della lettura che ha accertato il consumo anomalo.

9. Nel caso di consumi anomali su tratti di tubazione di competenza del gestore insistenti su proprietà privata il Gestore può procedere allo spostamento del misuratore sul suolo pubblico in osservanza dell'art. 22.

Art. 32 – Attività informativa

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolge attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti anche sul corretto uso dell'acqua per favorire il risparmio idrico.

2. Le modalità per l'attuazione di quanto sopra sono specificate nella Carta dei Servizi.

3. Qualora l'utente voglia conoscere le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua fornita può rivolgersi al gestore secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

PARTE III

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I

PREMESSE E FINALITÀ

Art. 33 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. La parte III del presente Regolamento stabilisce una disciplina omogenea di tutti gli scarichi, domestici e industriali, che recapitano direttamente o indirettamente nelle pubbliche fognature, al fine di:

- a. prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b. tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
- c. raggiungere gli obiettivi previsti circa il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue;
- d. raggiungere gli obiettivi di qualità previsti sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul trattamento delle acque reflue urbane, domestiche ed industriali, di cui alla normativa nazionale e regionale, secondo le priorità indicate.

2. le disposizioni tecniche generali per gli allacciamenti degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali alle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione, riguardano:

- a. la regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali immesse nelle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione;
- b. la regolamentazione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
- c. il controllo degli scarichi di cui ai punti precedenti allacciati alla pubblica fognatura, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, il rispetto delle norme a salvaguardia degli impianti fognari e depurativi;
- d. la disciplina del conferimento dei rifiuti liquidi ai civili impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

e. le immissioni vietate.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alle norme del D. lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 34 – Catasto degli scarichi

1. Il Gestore, in collaborazione con i Comuni, realizza un catasto degli scarichi delle pubbliche fognature che è a disposizione dell' A.T.O. e dei Comuni richiedenti.

2. A tal fine tutti gli insediamenti siti sul territorio dell' A.T.O. sono censiti e classificati dal Gestore secondo tempi e modalità concordate con l' A.T.O..

Art. 35 – Contratto di servizio

1. La prestazione del servizio di fognatura e depurazione è normalmente subordinata alla sottoscrizione del contratto di somministrazione idrica, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. In caso di assenza di fornitura di acqua potabile è stipulato un contratto riferito al solo servizio di fognatura e depurazione. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali il perfezionamento del contratto è subordinato all'autorizzazione allo scarico da parte dell' A.T.O.

2. Tra le condizioni di utilizzo deve essere specificato il caso in cui l'utente disponga di propria fognatura e depurazione a norma, che lo esenta dal relativo corrispettivo.

3. Qualsiasi variazione delle caratteristiche dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che provvede alle necessarie modifiche contrattuali.

4. I soggetti titolati a rappresentare gli edifici residenziali e gli stabilimenti industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 marzo di ogni anno o secondo la data comunicata dal Gestore, devono denunciare al Gestore la quantità, e per gli stabilimenti industriali anche la qualità delle acque scaricate. L'importo relativo al servizio di fognatura e depurazione sarà determinato sulla base delle caratteristiche del reflu e dei volumi dichiarati ed eventualmente verificati dal Gestore, secondo i criteri di cui agli artt. 53 e 54 del presente Regolamento.

5. Nel caso di mancata dichiarazione entro i termini previsti, il Gestore applicherà l'importo per il servizio di fognatura e depurazione secondo i criteri di cui all' art. 62 del presente Regolamento.

Art. 36 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di fognatura e depurazione è, di norma, prestato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete fognaria, entro i limiti specificati nella Parte III, Titolo II del presente Regolamento.

2. Per le utenze domestiche, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il titolare del contratto dell'unità immobiliare, o l'Amministratore del condominio, i cui reflui recapitano nelle pubbliche fognature.

3. Per le utenze industriali, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il soggetto titolato allo svolgimento dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ALLACCI E DEGLI SCARICHI

Art. 37 – Autorizzazioni

1. Autorizzazione all'allaccio. L'allaccio alla pubblica fognatura di ogni insediamento, domestico, industriale, commerciale e artigianale è autorizzato dal Comune competente, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Gestore, come formulato al successivo articolo 39, fatti salvi i diritti di terzi. Nel caso di collettore fognario di proprietà della Città Metropolitana l'allaccio è autorizzato dal Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Per tutti gli allacciamenti esistenti alla data del 25 maggio 2005 - data di entrata in vigore del presente Regolamento - l'autorizzazione si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore ha la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate nel presente Regolamento, nonché di chiedere gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

2. Autorizzazione allo scarico. Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti industriali, commerciali e artigianali con recapito in pubblica fognatura, devono essere autorizzati dalla Città Metropolitana, come disposto dalla vigente normativa regionale, avvalendosi della collaborazione tecnica del Gestore del S.I.I., fatte salve le competenze di A.R.P.A.L. in materia.

Per gli insediamenti che producono scarichi domestici e assimilabili ai domestici - esistenti e nuovi - l'autorizzazione all'allaccio consente l'attivazione degli scarichi senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Gli scarichi in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio provenienti da superfici scolanti di insediamenti in cui si svolgono le attività di cui all'art. 47, comma 1, devono essere autorizzati dalla Città Metropolitana.

Art. 38 – Obbligo di allaccio

1. Ai sensi della L. R. 43/95 sono soggetti all'obbligo di allaccio (salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche) gli scarichi di cui alle successive lett. a), b), c), d) a condizione che la distanza tra il confine dell'insediamento e l'asse della pubblica fognatura sia inferiore a 300 metri (150 metri nel caso di insediamenti esistenti) e che la fognatura pubblica abbia una quota non superiore di 20 metri (10 metri nel caso di insediamenti esistenti) rispetto a quella del terreno dell'insediamento:

a. insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;

b. insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengano scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell'insediamento;

c. insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengano scarichi caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, li configurino come scarichi assimilabili agli scarichi domestici;

d. le imprese agricole di cui alla lettera A) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, allegata al presente Regolamento;

e. gli insediamenti industriali, limitatamente allo scarico civile.

2. La quota è da intendersi come elevazione della fognatura pubblica rispetto al punto di scarico dell'insediamento.

3. I soggetti titolari di insediamenti nei quali si svolgono attività industriali limitatamente allo scarico industriale e dai quali provengono scarichi dovuti all'attività stessa possono avvalersi della facoltà di allaccio alla pubblica fognatura. Nel caso in cui i soggetti titolari, pur essendo allacciati alla pubblica fognatura, siano privi di autorizzazione concessa dall'Ente competente, sono tenuti, su richiesta del Gestore, a presentare la pratica di allaccio alla pubblica fognatura.

4. Per tutti gli insediamenti, l'allaccio deve essere richiesto ai sensi del successivo art. 39 e realizzato, ai sensi dell' art. 40, entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il Gestore, su richiesta motivata dell'utente, può accordare un ulteriore termine non superiore a tre mesi.

5. Trascorsi i termini di cui sopra, il Comune, trasmette agli utenti ai sensi di legge: (Raccomandata A/R e/o notificazione), l'ingiunzione di allaccio. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi, nelle località in cui esiste la rete fognaria.

6. Analogamente nel caso in cui non ci sia richiesta di allaccio da parte del soggetto obbligato ai sensi del comma 1, il Comune trasmette l'ingiunzione di allaccio come previsto al comma 5. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi, nelle località in cui è stata costruita o modificata la rete fognaria.

7. In relazione ai casi specificati al punto precedente, il Comune può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allaccio, a spese dei soggetti obbligati.

8. Gli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura, previa adeguata informazione agli utenti, devono essere sottoposti all'adeguamento degli allacci qualora esso sia reso necessario da:

a. entrata in funzione di nuovi impianti fognari/depurativi;

b. modifica, ampliamento o ricostruzione di sistemi fognari esistenti;

c. motivi igienico sanitari, di sicurezza o funzionalità degli impianti fognari e depurativi, o comunque non conformità alle norme vigenti in materia;

9. le modifiche e gli adeguamenti sono a carico dell'utenza, solo qualora non risultino conformi alla normativa in materia

10. In caso di notevoli impedimenti tecnici e/o di eccessivi oneri economici, il Comune può esentare dall'obbligo di allaccio gli insediamenti per i quali sia stata presentata apposita richiesta. Per gli insediamenti esentati dall'obbligo di allaccio in fognatura, ivi compresi quelli di cui al precedente comma 1, vige comunque l'obbligo dello smaltimento autonomo specificatamente disciplinato dalla normativa vigente.

11. Il Gestore ha la facoltà di verificare la regolarità tecnica e normativa degli allacci esistenti. Il Gestore comunica al Comune gli allacci ritenuti non conformi per l'adeguamento degli stessi alle disposizioni tecniche e sanitarie.

12. In tutte le situazioni per le quali non si configura l'obbligo di allaccio, spetta ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e provenienti da insediamenti civili ed alla Città Metropolitana per quelli provenienti da insediamenti produttivi.

Art. 39 – Domanda di autorizzazione all'allaccio

1. La domanda di allaccio alla pubblica fognatura deve essere intestata al Sindaco del Comune proprietario della rete fognaria. La domanda deve essere presentata al Comune stesso in duplice copia (su una delle copie è apposta la marca da bollo) secondo l'apposita modulistica fornita dal Comune e concordata con il gestore e con l'A.T.O. Il Comune provvede a trasmettere al Gestore copia della domanda per il parere di competenza come da art. 37, comma 1.

2. Il richiedente è tenuto al versamento al Comune delle spese di istruttoria.

3. La suddetta domanda di allaccio di cui al punto 1), deve essere corredata di un progetto e di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10 del presente articolo.
4. Il Gestore provvede a trasmettere al Comune il parere tecnico elaborato a compimento dell'attività istruttoria.
5. Le ricevute del pagamento delle spese di istruttoria, sono allegate alla domanda.
6. L'istruttoria di allaccio è svolta dal Gestore.
7. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'autorizzazione è trasmessa sia all'utente sia al gestore. Tale termine rimane sospeso se il Comune o il Gestore richiedono ulteriore documentazione tecnica per la valutazione istruttoria. La sospensione ha termine dal momento del ricevimento della documentazione tecnica richiesta. Il procedimento è archiviato se non sono trasmesse le integrazioni entro 30 gg dalla richiesta.
8. Il gestore, di concerto con il Comune, stabilisce se trattasi di opera per cui occorra la documentazione riportata al comma 3, oppure se trattasi di opera di piccola entità per cui è possibile la presentazione della domanda corredata solo dei dati ritenuti indispensabili (n° diametro, qualità materiale, distante, ecc.) fatta salva l'acquisizione degli elementi caratteristici secondo lo schema sopra descritto.
9. I Comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con professionisti abilitati, sia degli Enti locali sia esterni, al fine di stabilire prezzi concordati per la redazione dei progetti e per tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi (direzione lavori, sicurezza, ecc.).
10. Il progetto può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell'interessato, a seguito di presentazione di preventivo e previa corresponsione del relativo compenso.
11. Durante la fase istruttoria il Gestore verificherà l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento.
12. Verificata la completezza della domanda e la regolarità della documentazione, il Gestore rilascia il parere tecnico al Comune per l'inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione.
13. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalle vigenti norme, dagli eventuali diritti di terzi e dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e alle autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza.
14. Il titolare della domanda, 7 giorni prima della presunta data di fine lavori e comunque prima dell'attivazione dello scarico, deve darne comunicazione al gestore. Il gestore è tenuto al sopralluogo al fine di verificare la rispondenza dei lavori eseguiti con il

progetto presentato. Il gestore rilascia il certificato di regolare esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.

Art. 40 – Lavori di allaccio

1. I lavori di allaccio alla pubblica fognatura sono eseguiti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico edilizie, fatti salvi i diritti di terzi.

2. In particolare sono a carico degli interessati le spese relative a:

a. rotture suoli,, scavi, demolizioni, allontanamento materiali di risulta;

b. costruzione dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia in proprietà privata che pubblica fino all'innesto con la pubblica fognatura e posizionamento del pozzetto d'ispezione con relativo chiusino;

c. riempimento degli scavi, ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto manomesso per realizzare l'allaccio, nonché la rimozione di altre utenze e il loro ripristino.

3. i suddetti ripristini sono effettuati a perfetta regola d'arte e con materiali e tecniche indicati dai competenti uffici comunali.

4. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione sono a carico del costruttore.

Art. 41 – Norme tecniche

1. Il Gestore richiede all'utente l'adeguamento degli allacci esistenti non conformi alle norme tecniche del presente Regolamento, in concomitanza con i lavori di rifacimento della rete fognaria o di tratti della stessa, salvo procedure diverse rese necessarie da motivate esigenze tecniche o igienico – sanitarie.

2. Sul suolo pubblico e sulle aree private aperte al pubblico deve essere rispettata la profondità prevista dai regolamenti o dalle prescrizioni degli Enti proprietari (Comune,

Città Metropolitana, Anas, ecc.). In caso di impossibilità le reti devono essere protette con guaina in acciaio o ghisa o soletta in calcestruzzo armato.

3. I manufatti insistenti sul suolo pubblico e sulle aree private carrabili aperte al pubblico, devono avere pareti dello spessore di cm. 25 e i chiusini devono essere in ghisa carrabile o di materiale classificato come DN 400, ed essere comunque conformi all'art. 43, comma 1.

4. I fognoli privati di congiunzione con la rete fognaria comunale devono sempre innestarsi su quest'ultima nel suo terzo medio superiore sia che si tratti di fognatura bianca, nera e/o mista, mediante pozzetto di allaccio e/o all'interno di un pozzetto preesistente. Eventuali deroghe per manifeste impossibilità di tipo tecnico sono concordate di volta in volta con il Gestore.

5. I fognoli devono essere:

a. collocati in modo da attraversare la minor quantità possibile di area coperta e a una profondità tale da garantire la resistenza allo schiacciamento derivante da carichi esterni permanenti o accidentali;

b. posati su terreno stabile e protetti con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, o costruiti con tubazioni autoportanti;

c. innestati fra loro e con le fogne comunali nel senso delle confluenze.

6. I fognoli devono avere:

a. sezione curvilinea;

b. pareti completamente impermeabili e lisce;

c. pendenza non inferiore al 2%;

d. diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;

e. immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.

7. I fognoli in cemento non sono ammessi per le reti nere, sia nel caso di nuovi allacci sia nel caso di allacci esistenti di cui si prevede la ristrutturazione.

8. In caso di manifeste difficoltà tecniche, il Gestore può ammettere limiti diversi per la pendenza dei condotti e per il loro innesto nel terzo superiore della fognatura stradale, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.

9. Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere munite di sifone e ispezionabili alla loro base. In caso di difficoltà tecniche nell'installazione del sifone alla base delle colonne bianche e/o nere, difficoltà che l'utente ritiene di non poter superare, si può assumere una dichiarazione del Progettista o dell'intestatario della pratica che dichiara l'impossibilità dell'installazione, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.
10. I manufatti di ispezione sono previsti ad ogni confluenza di due canalizzazioni nonché ad ogni sensibile variazione plano-altimetrica e devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e controllo.
11. I manufatti di ispezione devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. essere del tipo a scorrimento continuo;
 - b. garantire l'impermeabilità sia interna che esterna;
 - c. essere muniti di chiusini in ghisa o altro materiale idoneo a garantire la resistenza meccanica.
12. Nel caso di reti bianche e nere, adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.
13. Le caditoie sono, di norma, provviste di sifone e ricevono esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse. Devono essere disposte a distanza tale da garantire il rapido allontanamento delle acque di pioggia ed evitare ristagni di acqua.
14. Le reti tecnologiche di nuova costruzione che convogliano scarichi di tipo industriale possono essere allacciate direttamente alla fognatura comunale mediante pozzetto di allaccio, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento, senza by-pass o scarichi intermedi, bianchi o neri. Sono soggette a tale obbligo anche le reti esistenti in occasione di rifacimenti.
15. Le reti tecnologiche esistenti devono essere munite di pozzetto di campionamento subito prima della loro confluenza in altri fognoli privati.
16. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
17. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi. Il pozzetto di campionamento deve essere atto a consentire il prelievo di campioni; a tal fine deve garantire il trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri.

18. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico deve essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

19. E' vietata l'immissione nei fognoli di rifiuti solidi o di sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento della fognatura comunale.

Art. 42 – Modifica dell'allaccio

1. Gli impianti e le condotte di allaccio degli insediamenti alle pubbliche fognature devono essere sottoposti a regolare manutenzione affinché ne sia garantito il buon funzionamento.

2. Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, o sostituire tratti di fognatura privata esistente e recapitante in pubblica fognatura, nel caso di modifica del punto di allaccio deve presentare domanda secondo le modalità indicate nell'art. 39.

Art. 43 – Servitù di fognatura

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura richieda l'utilizzazione di fognoli privati esistenti o l'attraversamento di proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo, o del fondo, la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentandone una copia autenticata al Gestore, congiuntamente alla domanda di allaccio. La servitù di passaggio deve risultare da atto scritto.

Art. 44 – Strade ed aree private

1. Le strade e le aree private raccordate con la viabilità pubblica devono essere dotate di idonee reti fognarie atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche, secondo le indicazioni del Comune.

2. La realizzazione di nuove reti fognarie deve essere effettuata sulla base di un progetto approvato dal Gestore.

3. Allo stesso modo, nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere realizzata la canalizzazione delle acque bianche e nere, sempre sulla base di un progetto

approvato dal Comune e dal Gestore, per quanto di rispettiva competenza. Tali opere costituiscono oneri obbligatori per l'impresa costruttrice. Costituiscono, altresì, oneri di urbanizzazione le opere di prima urbanizzazione di cui all'art. 4 della L. n. 847 del 29 settembre 1964 e art. 16 comma 7 del DPR. n. 380/2001. La Città Metropolitana non risponde di deficienze imputabili a convenzioni di lottizzazione che non abbiano previsto tali oneri di uno o più parti contraenti.

4. Sono, altresì, richiamate integralmente le disposizioni di cui alla L.R. n. 4 del 5 marzo 2012.

Art. 45 – Assimilabilità degli scarichi industriali a quelli domestici

1. Gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e quelli ad essi assimilati, sono ammessi, ove conformi alle norme e prescrizioni del presente regolamento. E' vietata comunque l'immissione nelle fognature comunali di rifiuti solidi e gassosi e ogni altra sostanza che possa costituire pregiudizio al corretto funzionamento della fognatura e dei sistemi di depurazione.

2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzativo degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che, prima di ogni trattamento di depurazione, presentino le caratteristiche di cui all'allegato A della L.R. 13 agosto 2007, n. 29.

3. Gli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 non sono in alcun modo considerati assimilabili.

4. Con riferimento ai criteri di assimilabilità indicati nella L.R. 29/2007, sono assimilate alle acque reflue domestiche e di conseguenza sempre ammesse in fognatura, le acque reflue industriali che presentino i requisiti di cui all'Allegato A, Scheda 1, della Legge regionale citata (attività le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale) e della Scheda 2 (attività le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche nel rispetto della soglia dimensionale indicata). In tali casi è pertanto sufficiente l'autorizzazione all'allaccio e non necessita il rilascio di alcun provvedimento da parte della Città Metropolitana.

5. A prescindere dalla tipologia di attività svolta, sono inoltre assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano i valori limite dei parametri indicati nell'Allegato A, Scheda 3 della già citata legge regionale. Si distinguono i seguenti casi:

- a. scarichi esistenti. Se l'attività è già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, il titolare presenta domanda di assimilabilità alla Città Metropolitana. Quest'ultima, sentito il Gestore, classifica lo scarico con apposita nota;
- b. scarichi nuovi. In caso di nuova attività, il titolare dello scarico presenta domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Una volta attivato lo scarico, il titolare presenta la domanda di assimilabilità, contestualmente ad un certificato di analisi chimico-fisiche, da effettuarsi su un campione medio composito dello scarico prelevato a monte del trattamento di depurazione. Il campione è prelevato secondo le modalità stabilite nel provvedimento di autorizzazione, sia in relazione alle lavorazioni e alle attività svolte nell'insediamento sia in relazione all'andamento delle portate di deflusso.
6. L'eventuale riclassificazione dello scarico come "assimilabile alle acque reflue domestiche", è effettuato dalla Città Metropolitana, sentito il parere del Gestore, a seguito di presentazione di una successiva istanza di assimilabilità.
7. La domanda è presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, reperibile sul sito internet "www.ato.genova.it", oppure sul sito "www.cittametropolitana.genova.it" o resa disponibile, a seguito di richiesta, dalla Segreteria Tecnica A.T.O. Acqua della Città Metropolitana di Genova.
8. La suddetta modulistica è disponibile presso l'Ufficio Segreteria Tecnica A.T.O. Acqua, nei giorni e negli orari stabiliti, o altrimenti reperibile sul sito internet "www.ato.genova.it".
9. Il titolare dell'attività che origina lo scarico è obbligato a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana qualsiasi variazione delle condizioni, necessarie per la classificazione dello scarico quale assimilabile a quello di acque reflue domestiche.
10. La Città Metropolitana ed il Gestore effettuano le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei requisiti di assimilabilità.
11. Restano salvi i criteri di assimilabilità previsti dall'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f) del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, riportati nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 46 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. La Città Metropolitana è l'Autorità competente in materia di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della normativa vigente.

Tale competenza è esercitata attraverso forme di collaborazione tecnica con il Gestore, fatte salve le competenze di A.R.P.A.L.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere presentata dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico alla Città Metropolitana, nell'ambito dei procedimenti da essa istruiti (Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della Città Metropolitana).

3. Con riferimento agli scarichi industriali da recapitare in pubblica fognatura, la domanda deve essere corredata dalle seguenti informazioni ed elaborati grafici:

a) indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;

b) indicazione volume annuo di acque reflue da scaricare;

c) modalità di misurazione del volume dello scarico;

d) indicazione del punto di immissione nella fognatura pubblica in coordinate gauss-boaga;

e) individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;

f) descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;

g) indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;

h) indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;

i) estratto di mappa catastale o di P.R.G.C. O P.U.C. o toponomastica riportante l'individuazione dell'insediamento e sue pertinenze, in scala 1:2000;

j) pianta generale dell'insediamento in scala 1:200, riportante l'indicazione dei diversi tipi di reti di smaltimento delle acque reflue, differenziate a colori (blu per le acque meteoriche, verde per quelle domestiche, rosso per quelle industriali di processo e arancione per quelle di raffreddamento), l'ubicazione dei pozzetti di ispezione (indicare il pozzetto fiscale), degli impianti di depurazione e degli scarichi, individuazione grafica del punto di allaccio;

k) schema del sistema di depurazione;

l) disegni dei pozzetti di ispezione;

m) attestazione di versamento degli oneri di autorizzazione di cui al comma 9 del presente articolo.

4. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte III del D. lgs. 156/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo i giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;

5. La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, reperibile sul sito internet "www.cittametropolitana.genova.it" oppure "www.ato.genova.it" o resa disponibile dalla Segreteria Tecnica A.T.O. Acqua della Città Metropolitana di Genova a seguito di richiesta;

6. Devono presentare domanda di nuova autorizzazione, i titolari degli scarichi di acque reflue industriali provenienti da:

a. nuovi insediamenti/attività produttive;

b. insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

7. Nel caso vari della titolarità dell'attività che origina lo scarico autorizzato deve essere presentata domanda di volturazione dell'autorizzazione vigente da parte del nuovo titolare, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

8. In caso di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti, edifici e stabilimenti che non comporti modifiche qualitative o quantitative dello scarico preesistente deve esserne data comunicazione alla Città Metropolitana che adotta i provvedimenti che si rendono eventualmente necessari.

9. L'ammontare e le modalità di versamento degli oneri di autorizzazione a carico del richiedente - necessari all'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande e comprendenti una quota di competenza della Città Metropolitana ed una quota di competenza del Gestore - sono stati stabiliti con decisione dell'Ente di Governo dell'A.T.O..

10. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta la Città Metropolitana ne dà comunicazione al richiedente che dovrà procedere all'integrazione richiesta entro 30 giorni

dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga. Trascorso tale termine, senza che siano state trasmesse le integrazioni richieste, il procedimento è archiviato.

11. Appurata la procedibilità dell'istanza, la Città Metropolitana comunica l'avvio del procedimento al richiedente.

12. Resta salva la facoltà da parte della Città Metropolitana e del Gestore di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria delle pratiche.

13. La Città Metropolitana provvede ad adottare il provvedimento di autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa, o nei diversi termini previsti dalla legge in relazione al procedimento svolto.

14. La durata dell'autorizzazione ed i termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo sono stabiliti dalle specifiche norme che disciplinano il titolo finale.

Art. 47 - Acque meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio delle aree esterne recapitanti in fognatura.

1. Il presente articolo disciplina lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

2. Le disposizioni del Regolamento della Regione Liguria del 10 luglio 2009 n. 4, capo II, si applicano alla formazione, al convogliamento, alla separazione, alla raccolta, al trattamento e all'immissione nella fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio, qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

a. le attività di cui all'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b. le attività di distribuzione del carburante, come previste e disciplinate dalla normativa vigente in materia;

c. gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;

d. i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e. i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);

f. gli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006.

3. I titolari delle attività di cui al precedente comma 2 (art. 7 del Regolamento Regione Liguria n. 4/2009) predispongono un Piano di Prevenzione e Gestione redatto in conformità dell'Allegato A del Regolamento Regione Liguria n. 4/2009, e presentano – nell'ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana - istanza di approvazione del Piano suddetto, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet "www.cittametropolitana.genova.it" oppure sul sito "www.ato.genova.it" o resa disponibile dalla Segreteria Tecnica A.T.O. Acqua a seguito di richiesta.

4. La Città Metropolitana approva il Piano di Prevenzione e Gestione entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, ovvero nei diversi termini previsti dalla legge qualora l'approvazione del Piano rientri nell'ambito di procedimenti per i quali è previsto un termine superiore a 90 giorni.

Art. 48 – Autorizzazione Unica Ambientale: definizione e modalità presentazione istanza.

1. L'Autorizzazione Unica Ambientale – di seguito A.U.A. – è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive – di seguito S.U.A.P. - operante presso ogni Comune, alle piccole e medie imprese e ai gestori di impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a sostituzione di tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, di seguito specificati:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.lgs. 152/06;
 - Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; ;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06;
 - Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/06;
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 99/92;
 - Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs. 152/06.
2. Nel caso in cui scada anche un singolo titolo, tra quelli elencati al comma 1) del presente articolo, già rilasciato prima dell'entrata in vigore dell'A.U.A. ossia del 13 giugno 2013, deve essere richiesto il rilascio dell'A.U.A.
 3. La domanda per il rilascio dell'A.U.A. è presentata utilizzando la modulistica riportata sul sito della Città Metropolitana di Genova - www.cittametropolitana.genova.it - e deve essere corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, nonché dall'attestazione del pagamento degli oneri previsti a favore degli Enti interessati.
 4. Tali disposizioni non si applicano alle volture e alle modifiche non sostanziali dei provvedimenti ancora in vigore rilasciati prima del 13 giugno 2013.
 5. La Città Metropolitana o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale è competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A. che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal S.U.A.P.
 6. Nell'ambito del rilascio dell'A.U.A., la fase istruttoria del sub procedimento di autorizzazione allo scarico è curata dalla Segreteria Tecnica dell'A.T.O.
 7. Ai fini del rilascio dell'A.U.A., il gestore operativo territorialmente competente, esprime, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Città Metropolitana, parere obbligatorio e vincolante in merito all'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.
 8. L'emissione del parere del gestore è subordinata al pagamento da parte dell'utente delle spese di istruttoria sostenute dal gestore medesimo.

9. Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o incompleta ne è data comunicazione al richiedente che dovrà procedere all'integrazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga. Trascorso tale termine, senza che siano state trasmesse le integrazioni richieste, il procedimento è archiviato.

Appurata la procedibilità dell'istanza, l'Autorità competente comunica l'avvio del procedimento al titolare, per tramite del S.U.A.P.

10. Il provvedimento di autorizzazione è adottato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del richiedente, se l'A.U.A. sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni.

11. Il provvedimento di autorizzazione è adottato entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del richiedente ovvero entro 150 giorni in caso di richiesta di integrazione della documentazione, se l'A.U.A. sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni.

12. In caso di parere negativo, il Gestore è tenuto a darne adeguata motivazione scritta. Il superamento di tale termine, senza giustificato motivo, costituisce violazione della presente disposizione e pertanto saranno a carico del Gestore gli oneri derivanti da ogni controversia che possa nascere con il richiedente l'autorizzazione.

13. Nel caso in cui il termine sia di 120/150 giorni, Il S.U.A.P. indice la Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 49 – Autorizzazione Integrata Ambientale: definizione e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale – di seguito A.I.A. – è il provvedimento rilasciato ai gestori degli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato 8 alla parte II del D.lgs. 152/2006, avente come oggetto la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento.

2. Sono sottoposti ad A.I.A. in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'Allegato 12 alla parte II del D.lgs. 152/2006 e le loro modifiche sostanziali. In sede statale l'Autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono sottoposti ad A.I.A. secondo le disposizioni regionali i progetti di cui all'Allegato 8 che non sono ricompresi nell'Allegato 12 e le loro modifiche sostanziali. In sede regionale l'Autorità competente è la Città Metropolitana.

3. Ai sensi dell'Allegato 9 alla parte II del D.lgs. 152/2006 sono sostituite dall'A.I.A. le seguenti autorizzazioni ambientali già in atto:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.lgs. 152/06;
- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti gli aspetti sanitari (titolo I parte V del D.lgs. 152/2006);
- Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del D.lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.lgs. n. 209/1999 art. 7);
- Autorizzazione all'utilizzo di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.lgs. n. 99/1992 art. 9).

4. Il contenuto della domanda di A.I.A., le modalità di presentazione della domanda, la procedura per il rilascio dell'A.I.A. e la durata del provvedimento sono disciplinati dalla parte II del D.lgs. n.152/2006, nonché dalle disposizioni regionali in caso di A.I.A. in sede regionale.

5. L'A.I.A. può contenere condizioni, vincoli o prescrizioni che la Città Metropolitana ritenga di indicare, sentito il parere del Gestore della pubblica fognatura e/o dell'A.R.P.A.L., in relazione alla particolarità dell'insediamento, delle lavorazioni in esso svolte o degli scarichi, al fine di salvaguardare l'ambiente, la funzionalità del sistema fognario e la salute pubblica. .

6. Ove si rilevi l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'A.U.A., ovvero delle disposizioni della normativa nazionale, regionale o del presente regolamento, su segnalazione dell'Autorità competente, il S.U.A.P. procede secondo la gravità dell'infrazione:

a. alla diffida, al titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, per un periodo di tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

7. La data presunta di attivazione dello scarico è comunicata dal titolare dell'autorizzazione, con un preavviso di almeno 10 giorni, alla Città Metropolitana di Genova, a Mediterranea delle Acque S.p.A. e all'ARPAL. Lo scarico è attivato solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di conformità al progetto; tale dichiarazione è rilasciata dal Gestore alla Città Metropolitana di Genova ed al titolare dell'autorizzazione a seguito di sopralluogo concordato nei dieci giorni che precedono la data presunta di attivazione dello scarico comunicata.

Qualora nel termine sopra indicato non sia stata concordata la data del sopralluogo, lo scarico potrà essere attivato, ferma restando la sospensione dello stesso nel caso di irregolarità rilevate successivamente dal gestore.

8. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare deve darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Gestore ed all'A.R.P.A.L. e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento.

9. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni previsti dalla legislazione in materia, l'autorizzazione può essere revocata ove sia rilevato che lo scarico provochi danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o degli impianti di depurazione.

Art. 50 – Parere Tecnico del Gestore

1. Il Gestore operativo territorialmente competente esprime parere tecnico vincolante e obbligatorio in merito all'ammissibilità in fognatura dello scarico di acque reflue industriali e delle acque prima pioggia e lavaggio di cui all'art. 56.

2. Il suddetto parere è rilasciato dal Gestore all'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il superamento di tale termine, senza giustificato motivo, costituisce violazione della presente disposizione e pertanto saranno a carico del Gestore gli oneri derivanti da ogni controversia che possa nascere con il richiedente l'autorizzazione.

3. In caso di parere negativo, il Gestore è tenuto a darne adeguata motivazione scritta all'autorità competente.

Art. 51 – Attivazione e cessazione dello scarico

1. La data presunta di attivazione dello scarico é comunicata dal titolare dell'autorizzazione, con un preavviso di almeno 10 giorni, alla Città Metropolitana di Genova, al Gestore e all'ARPAL.

Lo scarico é attivato solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di conformità al progetto; tale dichiarazione é rilasciata dal Gestore alla Città Metropolitana di Genova ed al titolare dell'autorizzazione a seguito di sopralluogo concordato nei 10 giorni che precedono la data presunta di attivazione dello scarico comunicata.

Qualora nel termine sopra indicato non sia stata concordata la data del sopralluogo, lo scarico potrà essere attivato, ferma restando la sospensione dello stesso nel caso di irregolarità rilevate successivamente dal Gestore

2. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare deve darne immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Gestore ed all'A.R.P.A.L. e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento.

3. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni previsti dalla legislazione in materia, l'autorizzazione può essere revocata ove sia rilevato che lo scarico provochi danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o degli impianti di depurazione.

Art. 52 – Impianti fognari interni

1. Le reti fognarie interne di pertinenza di stabilimenti industriali devono rispondere a una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico.

2. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente ad un'accidentale messa fuori servizio degli impianti di depurazione interni.

3. Il Gestore, oltre alla verifica sul rispetto dei criteri generali di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura, svolge funzioni di indirizzo e di controllo, garantendo l'assistenza necessaria volta a conseguire la salvaguardia dei corpi idrici ricettori

4. Le modifiche aventi effetto sui contenuti contrattuali devono essere comunicate la gestore.

Art. 53 – Strumenti di misura e di analisi

1. I titolari degli insediamenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a installare un idoneo apparecchio misuratore della portata delle stesse e a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati.
2. Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti a installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate. Qualora non sia tecnicamente possibile, i titolari degli insediamenti devono individuare una modalità alternativa per la stima del volume di acque reflue industriali immesso nella pubblica fognatura.
3. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate con la frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.
4. I misuratori e gli strumenti analizzatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, previa approvazione tecnica del Gestore.
5. Tali strumenti devono essere collocati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli da parte del personale incaricato dal Gestore.
6. Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente alla Città Metropolitana ed al Gestore per gli adempimenti di competenza.

Art. 54 – Valori limite di emissione in pubblica fognatura

1. Gli scarichi delle acque reflue domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali, di lavaggio di aree esterne e di prima pioggia immesse nella pubblica fognatura nera o mista devono essere conformi ai limiti di emissione indicati dalla normativa vigente.
3. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti, nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
4. I limiti per lo scarico in rete fognaria di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento delle acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

5. Non possono essere fissati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella sopra richiamata Tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato. Non possono, altresì, essere derogati i valori-limite di emissione di cui alla Tabella 3/A del medesimo Allegato, per i cicli produttivi ivi indicati.

6. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la Città Metropolitana fissa valori limite di emissione più restrittivi di quelli di cui alla Tabella 3 del citato Allegato, o dei diversi limiti fissati dalla Regione, nei casi in cui sia accertato che gli stessi impediscano o pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle acque.

Art. 55 – Divieto di diluizione

1. I valori limite di emissione di cui all'articolo precedente non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006.

3. La Città Metropolitana, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 2.

4. La Città Metropolitana può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 2 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

5. L'esecuzione dei controlli sui suddetti scarichi avviene mediante l'installazione di idonei pozzetti di campionamento prima della confluenza nello scarico terminale.

Art. 56 – Impianti di trattamento

1. Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il titolare dello scarico è tenuto a curarne la migliore

efficienza e il miglior livello di manutenzione, provvedendo, anche al suo potenziamento e ottimizzazione.

2. In caso di disattivazione dell'impianto di trattamento dei reflui o del verificarsi di sversamenti accidentali di acque reflue o di sostanze utilizzate, lavorate, stoccate o trasportate, dovranno essere immediatamente adottati, da parte dei responsabili, le misure necessarie a contenere lo sversamento, a impedire danni alla salute pubblica e all'ambiente e ai manufatti fognari, nonché procedere tempestivamente con le operazioni di bonifica o di riavvio del depuratore. Di quanto sopra dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, al Gestore e agli organi di vigilanza.

Art. 57 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico può contenere condizioni, vincoli o prescrizioni che la l'Autorità competente ritenga di indicare, sentito il parere del Gestore della pubblica fognatura e/o dell'A.R.P.A.L., in relazione alla particolarità dell'insediamento, delle lavorazioni in esso svolte o delle caratteristiche degli scarichi, al fine di salvaguardare l'ambiente, la funzionalità del sistema fognario e la salute pubblica.

2. Ferma restando l'applicazione delle previste norme sanzionatorie, ove si rilevi l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente procede secondo la gravità dell'infrazione:

a. alla diffida, al titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, per un periodo di tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 58 -Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue

1. E' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente.

2. L'interessato dovrà ottenere specifico assenso dal Gestore, indicando:

- a. la provenienza;
- b. le caratteristiche qualitative dei reflui;
- c. la frequenza e la quantità dei reflui da scaricare.

3. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli volti a verificare la corrispondenza quali quantitativa tra i reflui conferiti e quelli autorizzati.

4. Nel caso di irregolarità o difformità delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle autorizzate, il Gestore può sospendere il conferimento al depuratore, fino al ripristino delle condizioni idonee allo scarico.

5. Durante le operazioni di scarico nel depuratore devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare inconvenienti igienico sanitari o danni ambientali.

6. In particolare il produttore e/o il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte a impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto.

7. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle eventuali operazioni di contenimento dei danni e/o di bonifica dell'ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 59 - Scarichi vietati

1. Fermo restando i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente, è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o atta ad alterare, danneggiare o impedire il buon

funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, quali a esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. benzina, benzene, in genere idrocarburi alifatici e aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
- b. petrolio e prodotti raffinati dello stesso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c. sostanze tossiche o che possono causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d. sostanze tossiche che possono, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possono pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, stracci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- g. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali e l'ambiente esposti alle radiazioni;
- h. reflui con temperatura superiore ai 35 °C;
- i. oli esausti;
- j. fanghi residuati da cicli di lavorazione, di risulta da trattamenti di depurazione (d'origine industriale o civile) o da processi di potabilizzazione, nonché i fanghi d'origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognaria, ad eccezione del refluo liquido di risulta proveniente dagli impianti di trattamento fanghi dei depuratori pubblici;
- k. sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- l. reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante sulle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

m. i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti e solventi esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimico biologiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).

2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 60 – Controlli, accertamenti e verifiche

1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Gestore, secondo quanto previsto nella convenzione di servizio, organizza un adeguato sistema di controlli nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e della vigente normativa in materia. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelevamenti e quanto altro si renda necessario per gli accertamenti del caso e nell'osservanza delle disposizioni di legge.

3. Il Gestore:

a. individua sul territorio dell'A.T.O. gli insediamenti che devono essere assoggettati all'obbligo di allaccio;

b. al fine di verificare la causa di eventuali disturbi e/o inconvenienti alla rete di pubblica fognatura, previo consenso dell'utente, può intervenire all'interno della proprietà privata per accertare il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne allacciate alle reti della pubblica fognatura;

c. può controllare i lavori di allaccio eseguiti dall'utente in proprietà privata durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione. Il rispetto delle norme di buona esecuzione è responsabilità della Ditta che esegue i lavori e del Direttore dei Lavori dell'opera privata. Il Gestore segnala ciò che appare difforme rispetto alle norme di buona tecnica e che è visibile senza l'ausilio di apparecchiature e/o dispositivi.

4. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità nei lavori di allaccio, il Comune – sulla base del parere del Gestore – adotta i provvedimenti più opportuni per l'eliminazione delle anomalie rilevate e a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
5. Il personale incaricato dal Gestore nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale.
6. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire le ispezioni ed i controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli.
7. Il Gestore può verificare le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi industriali, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, l'osservanza delle prescrizioni integrative contenute eventualmente nell'autorizzazione allo scarico, esercitare gli altri eventuali controlli in conformità al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché accertare la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o prescritti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione e la veridicità dei valori denunciati a fini tariffari.
8. Gli scarichi industriali devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti, ai sensi dell' art. 41 del presente Regolamento, in conformità alle prescrizioni del Gestore ed a spese e cura degli utenti stessi. Il pozzetto di campionamento deve essere atto a consentire il prelievo di campioni: a tal fine deve garantire il trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri.
9. I campionamenti degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.
10. Il Gestore ha facoltà di controllare i sistemi di misurazione delle portate degli scarichi.
11. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI

Art. 61 – Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono deliberate dall'A.T.O. e successivamente approvate dall'A.E.E.G.S.I.I. Le tariffe sono calcolate sulla base del volume dell'acqua scaricata, assunto di norma pari al volume dell'acqua fornita dal Gestore e/o prelevata da fonti autonome.
2. La tariffa di fognatura e depurazione è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, anche qualora lo stesso non gestisca il servizio di fognatura e depurazione.

Art. 62 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali

1. Per le utenze industriali, comprese quelle derivanti da insediamenti produttivi considerate assimilabili ai sensi dell'art. 46, il corrispettivo di fognatura e depurazione è determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la determinazione di tale corrispettivo, i titolari dell'attività da cui origina lo scarico industriale devono presentare al Gestore, entro il 31 marzo di ogni anno o diversa data stabilita dal Gestore, apposita dichiarazione che specifichi:
 - a. i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati. In assenza di indicazione dei volumi scaricati, la tariffa sarà applicata sulla base dei volumi forniti e/o prelevati;
 - b. gli elementi qualitativi dell'acqua scaricata, con particolare riferimento ai parametri BOD, COD e Solidi Sospesi o altri parametri nel caso fossero più significativi per la valutazione dell'inquinamento. Il campionamento deve esser effettuato dallo stesso laboratorio che esegue l'analisi nell'anno di riferimento indicato sul frontespizio della denuncia ovvero nell'anno antecedente la presentazione della stessa.
3. La tariffa è determinata sulla base delle normative vigenti.
4. Nel caso di ritardata denuncia dei parametri relativi ai punti a) e b) del presente articolo, comunque entro il 30 aprile, è applicata una tariffa maggiorata del 25%.
5. Nel caso di denuncia presentata oltre i trenta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 2 e comunque entro l'anno in corso sarà applicata una tariffa maggiorata del 50%.
6. Nel caso di omessa denuncia sarà applicata una tariffa maggiorata del 100% rispetto alla tariffa dell'anno precedente o, in mancanza, rispetto alla tariffa desunta per comparazione con attività equivalenti.

Art. 63 – Riciclo delle acque reflue industriali

1. Nel caso in cui gli stabilimenti industriali riutilizzino le proprie acque reflue sarà applicata una riduzione della tariffa da determinare sulla base della decisione dell'Ente di

Governo dell'A.T.O. della Città Metropolitana solo per quelle utenze che hanno un misuratore allo scarico e sulla rete di riciclo.

Art. 64 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella parte III del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle successive modifiche e integrazioni.
2. Tutte le norme contenute nel presente Regolamento che fossero in contrasto con successive indicazioni normative, si intendono automaticamente adeguate alla normativa vigente.

Art. 65 – Sanzioni

1. Salvo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e salva la normativa civile e penale, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e le relative sanzioni saranno stabilite e disciplinate con provvedimento dell'Autorità d'Ambito.
2. Gli Enti Proprietari delle fognature pubbliche possono revocare l'autorizzazione allo scarico o adottare ulteriori provvedimenti (es. esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio), nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. L'utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento (Parte III – Servizio di fognatura e depurazione), salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni amministrative come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". In tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
5. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo sotto specificati:

- a. per violazione delle norme dell'articolo 38 - inottemperanza all'obbligo di allaccio - sanzione di € 26,00 per ogni abitante o addetto facente parte dell' insediamento con un massimo di € 7.747,00 e senza possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L.24.11. 1981, n.689;
- b. per violazione delle norme dell'articolo 38 – mancata realizzazione dell'allaccio entro il termine indicato senza giustificati motivi - sanzione di € 26,00 per ogni abitante o addetto facente parte dell'insediamento con un massimo di € 7.747,00 e senza possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L.24.11. 1981, n.689;
- c. per violazione delle norme dell'articolo 39 – mancata presentazione di istanza di allaccio – sanzione da € 103,00 a € 1.033,00;
- d. per violazione delle norme dell'articolo 38 – mancato adeguamento degli allacci - sanzione da € 258,00 a € 1.549,00;
- e. per violazione delle norme dell'articolo 39 – mancata comunicazione di inizio e fine lavori di allaccio -: da € 39,00 a € 258,00;
- f. per violazione delle norme dell'articolo 40 – lavori di allaccio alla pubblica fognatura eseguiti in difformità del progetto approvato e delle norme del presente Regolamento – sanzione da € 516,00 a € 1.808,00;
- g. per violazione delle norme dell'articolo 41 - inosservanza delle norme tecniche riportate ad ogni singolo comma – sanzione da € 129,00 a € 1.291,00;
- h. per violazione delle norme dell'articolo 54:
- c.2 – scarico non conforme ai limiti di emissione – sanzioni amministrative o penali previste agli articoli 54 c.1 o 59 c.5 del D.lgs. 152 / 99 s. m. i. a seconda della fattispecie ricorrente.
 - c.3 – inosservanza delle modalità di scarico tali da non compromettere la funzionalità idraulica della rete fognaria – sanzione da € 207,00 a € 1.291,00
- i. per violazione dell'articolo 43:
- commi 1, 3, – irregolare manutenzione e non funzionalità degli impianti e condotte di allaccio - mancata comunicazione per lavori di sostituzione tubazione di allaccio – da € 26,00 a € 103,00;
 - comma 2 – mancata presentazione istanza per modifica del fognolo di allaccio – da € 103,00 a € 1.033,00;

j. per violazione dell'articolo 48 c.1, 2 e 3 – realizzazione di reti fognarie per acque bianche in aree, strade private, lottizzazioni in assenza di progetto approvato dal Gestore – da € 516,00 a € 2.582,00;

k. per violazione dell'articolo 50:

- comma 2 – mancata adozione delle misure atte a contenere lo sversamento, ad impedire danni alla salute pubblica e/o al manufatto fognario – da € 516,00 a € 4.648,00;
- comma 2 – mancata attivazione ed esecuzione delle opere di bonifica, di riavvio e ripristino depuratore – da € 1549,00 a € 5.165,00;
- comma 2 – mancata comunicazione al Comune, al Gestore ed agli Organi di Vigilanza – da € 103,00 a € 775,00;

l. per violazione dell'articolo 51:

- comma 1 – mancata installazione di idoneo apparecchio di misurazione della portata delle acque prelevate autonomamente – da € 52,00 a € 258,00.
- comma 1 – mancata comunicazione all'Ente proprietario ed al Gestore della portata delle acque prelevate autonomamente – da € 52,00 a € 258,00.
- commi 2 e 4 – mancata installazione sullo scarico di strumenti misuratori di portata o di rilevamento in continuo delle caratteristiche qualitative dei reflui a seguito di prescrizione o non accessibilità ad essi – da € 103,00 a € 362,00;
- comma 5 – installazione degli strumenti in posizione non accessibile – da € 52,00 a € 258,00;
- comma 5 – mancata segnalazione di guasti o blocchi di essi - da € 52,00 a € 258,00;

m. per violazione dell'articolo 58:

- commi 1 e 2 – conseguimento dei limiti di emissione mediante acque prelevate esclusivamente allo scopo – € 3615,00 senza possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 24.11. 1981, n.689;
- comma 5 – mancata realizzazione dei pozzetti di campionamento – da € 181,00 a € 1.808,00.

6. Per violazione dell'articolo 48 c. 1 (immissione in fognatura degli scarichi di acque reflue citate all'articolo 40 senza preventiva autorizzazione) e per violazione dell'articolo 42 c. 6 (accesso all'insediamento non consentito da parte del titolare dello scarico) si

applicano, rispettivamente, le sanzioni penali previste dall'articolo 59 c.1 e dall'articolo 59 c.6 ter del D.lgs. 152 e s. m. i.

7. Devono essere applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:

- a. attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di allaccio e/o di scarico;
- b. persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
- c. superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge, dal presente Regolamento e/o dal Gestore;
- d. omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
- e. omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.

8. Il Gestore, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell'ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all'Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l'immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l'intervento.

9. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Modifiche non sostanziali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni ed è in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.

2. Il presente regolamento è soggetto a modifica a seguito di provvedimento dirigenziale, previo accordo con il Gestore e parere obbligatorio e vincolante della Conferenza.

Art. 67 – Reclami

1. I reclami relativi a qualunque settore riconducibile al S.I.I. devono essere indirizzati all'Ufficio Utenti del Gestore e per conoscenza alla Segreteria Tecnica dell' A.T.O., secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi.

2. I reclami inviati al gestore, anche se non indirizzati precisamente all'Ufficio competente a tale funzione, sono comunque ritenuti validi a tutti gli effetti, previa apposita procedura interna, che ne provvede all'inoltro e all'assegnazione al competente Ufficio preposto. In tale caso, fino all'assegnazione all'ufficio competente, sono interrotti i termini previsti dalla carta dei servizi.

Art. 68 – Identificazioni dei dipendenti

1. I dipendenti del Gestore, nonché il personale da questi incaricato, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 69 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in materia di Privacy il Gestore richiede all'utente i dati strettamente necessari alla stipulazione del contratto di somministrazione e all'adempimento delle procedure correlate. L'eventuale rifiuto da parte dell'utente comporta l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.

L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla normativa medesima.

Art. 70 – Controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è competente il Foro di Genova, previo esperimento obbligatorio di conciliazione presso la Segreteria Tecnica A.T.O. della Città Metropolitana di Genova.

ALLEGATO 1

TABELLA PER L'ASSIMILABILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (riferimento art. 49 co. 1 del Regolamento)

Sulla base dell'ALL. A della L.R. 29/2007, uno scarico è assimilabile se si verifica almeno una delle tre condizioni successive:

1. è originato da un'attività compresa nella scheda 1 e verifica le condizioni ivi indicate;
2. è originato da un'attività compresa nella scheda 2, e non supera la soglia dimensionale indicata;
3. nel ciclo produttivo che origina lo scarico non sono prodotte, utilizzate o trasformate sostanze pericolose di cui alla tabelle 1A e 1B dell'All. 1 e alla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e lo scarico rispetta i limiti della scheda 3.

SCHEDA 1 - ATTIVITÀ LE CUI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SONO ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE A PRESCINDERE DA QUALUNQUE SOGLIA DIMENSIONALE

ATTIVITÀ CHE SCARICANO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell'art. 101, co. 7 lettera E) D.lgs. 152/06	NOTE
Produzione dei prodotti di panetteria	
Produzione per esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	
Produzione per esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
Produzione per esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	
Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, collegi e case coloniche	
Case di riposo a carattere residenziale	3
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, studi odontoiatrici ed odontotecnici, laboratori di analisi	2, 3
Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, gastronomie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	1
Bar, caffè, enoteche, bottiglierie	
Produzione per esclusiva vendita diretta di gelato	
Discoteche, sale da ballo, sale da gioco	
Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
Palestre, piscine, stabilimenti idrotermali	
Parrucchieri e studi estetici	
Trasformazione, preparazione per esclusiva vendita diretta di prodotti alimentari	

NOTE

1. obbligo di cessione, come rifiuti, degli oli alimentari usati
2. reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti come rifiuti ai sensi de D.lgs. 152/06 parte IV;

3. rispetto della normativa vigente sui rifiuti sanitari (DPR 254/03)

SCHEDA 2 - ATTIVITÀ LE CUI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SONO ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE NEL RISPETTO DELLA SOGLIA DIMENSIONALE INDICATA

ATTIVITÀ SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO	SOGLIA DIMENSIONALE
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	<= 4 addetti
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	<= 4 addetti
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	<= 4 addetti
Produzione di gelato	<= 2 addetti
Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari	dotazione idrica annua massima 500 mc (con medie mensili non superiori a 100 mc)

SCHEDA 3 – VALORI LIMITE PER L'ASSIMILABILITÀ

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	LIMITE
Temperatura	°C	≤30
Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm
Portata	mc/giorno mc/anno	≤15 ≤2.000
pH		compreso 5,5 - 9,5
materiali grossolani		assenti
Solidi sospesi totali	mg/ l	≤700
BOD 5	mg/ l	≤400
COD	mg/ l	≤900
Rapporto COD/ BOD 5		≤2,5
Azoto ammoniacale	mg/ l come NH 4+	≤40
Azoto totale	mg/ l come N	≤60
Fosforo totale	mg/ l come P	≤30
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/ l	≤40

Tensioattivi totali	mg/ l	≤15
per le restanti sostanze valgono i limiti di cui alla Tabella 3 dell'All. 5 del D.lgs. 152/2006, colonna per gli scarichi in acque superficiali		

ALLEGATO 2

In base all'art. 101 comma 7 del D.lgs. 152/2006 (salvo quanto previsto dall'articolo 112 del medesimo Decreto) ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

ALLEGATO 3

LIMITE DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI, DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO PIAZZALI IN PUBBLICA FOGNATURA (rif. colonna II della Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006)

<i>N°</i>	<i>PARAMETRI D. LGS. 152/2006, TAB. 3 ALL. 5 PARTE III</i>	<i>u.m.</i>	<i>Valore limite di emissione in pubblica fognatura D. LGS. 152/2006, colonna 2 TAB. 3 ALL. 5 PARTE III</i>
1	pH *		5,5-9,5

2	Temperatura	° C	v. nota 1 Tab. 3 All. 5 alla parte III
3	colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali *	mg/l	≤200
7	BOD 5 (come O ₂) *	mg/l	≤250
8	COD (come O ₂) *	mg/l	≤500
9	Alluminio	mg/l	≤2,0
10	Arsenico	mg/l	≤0,5
11	Bario	mg/l	-
12	Boro	mg/l	≤4
13	Cadmio	mg/l	≤0,02
14	Cromo totale	mg/l	≤4
15	Cromo IV	mg/l	≤0,20
16	Ferro	mg/l	≤4
17	Manganese	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005
19	Nichel	mg/l	≤4
20	Piombo	mg/l	≤0,3
21	Rame	mg/l	≤0,4
22	Selenio	mg/l	≤0,03
23	Stagno	mg/l	-
24	Zinco	mg/l	≤1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/l	≤1000
30	Cloruri	mg/l	≤1200
31	Fluoruri	mg/l	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
N°	PARAMETRI D. LGS. 152/2006, TAB. 3 ALL. 5 PARTE III	u.m.	Valore limite di emissione in pubblica fognatura D. LGS. 152/2006, colonna 2 TAB. 3 ALL. 5 PARTE III
34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
36	Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
38	Fenoli	mg/l	≤1

39	Aldeidi	mg/l	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforiti)	mg/l	≤0,05
	<i>Tra cui:</i>		
45	- aldrin	mg/l	≤0,01
46	- dieldrin	mg/l	≤0,01
47	- endrin	mg/l	≤0,002
48	- isodrin	mg/l	≤0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
50	Escherichia Coli	UFC/100 ml	-
51	Saggio di tossicità acuta	UFC/100 ml	il campione non e accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale